



Comune di Casalborgone

Comune di Casalborgone Provincia di Torino
REGOLAMENTO COMUNALE
DEI PASSI CARRABILI



Comune di Casalborgone

INDICE

- Art. 1 Contenuto del Regolamento
- Art. 2 Definizione di passo carrabile
- Art. 3 Regime autorizzatorio
- Art. 4 Competenza al rilascio delle autorizzazioni
- Art. 5 Presentazione della domanda al Comune
- Art. 6 Rilascio o diniego dell'autorizzazione
- Art. 7 Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente
- Art. 8 Riconoscimento del passo carrabile
- Art. 9 Passo carrabile di accesso a più proprietà
- Art. 10 Strade private aperte al pubblico transito
- Art. 11 Sanzioni
- Art. 12 Disposizioni transitorie
- Art. 13 Norme di rinvio
- Art. 14 Entrata in vigore
- Allegato A - Schema domanda e richiesta cartello
- Allegato B - Schema autorizzazione



Comune di Casalborgone

Art. 1 Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi carrabili, nonché per la regolarizzazione degli accessi preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2 Definizione di passo carrabile

1. Si considera passo carrabile, in base a quanto disposto dal Codice della Strada, l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
2. Nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta, evidenziato con l'apposito segnale di cui all'art. 120, figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 3 Regime autorizzatorio

1. La formazione di nuovi passi carrabili, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Sulle strade di proprietà comunale l'apertura di nuovi passi carrabili e le trasformazioni o variazioni a quelli esistenti sono soggette al rilascio di una preventiva autorizzazione del Comune.
3. Per le strade di proprietà di altri Enti comprese nel centro abitato delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/92, ferma restando la competenza del Comune al rilascio dell'autorizzazione, occorrerà comunque acquisire preventivamente il nulla osta dell'Ente proprietario della strada.
4. Per le autorizzazioni non rientranti nel comma precedente, la competenza è dell'Ente proprietario della strada, cui dovranno essere inoltrate le relative richieste.
5. I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere regolarizzati in conformità a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3 e 6.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione.
7. Per i passi carrabili di nuova formazione, qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla stessa, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà.
8. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, conformemente ai disposti del Regolamento Edilizio Comunale, che regola eventuali deroghe e condizioni.



Comune di Casalborgone

Art. 4

Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione è il Servizio Tecnico che vi provvede verificando la conformità alla normativa urbanistico edilizia e agli strumenti urbanistici approvati o in regime di salvaguardia, la verifica delle condizioni di cui al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento, e previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada per le strade non comunali comprese in centro abitato.
2. il personale di Polizia Municipale esercita la funzione di controllo attribuita dal Codice della Strada; l'ufficio tecnico cura l'approvvigionamento e la consegna dei cartelli.

Art. 5

Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda di autorizzazione per la regolarizzazione dei passi carrai esistenti deve essere indirizzata allo Sportello Unico per l'Edilizia e presentata all'Ufficio Protocollo, con il modello di cui all'All. A, allegando una planimetria catastale dove sia riportata la posizione del passo carrabile di cui trattasi, con individuazione degli elementi essenziali, compreso l'indicazione della larghezza del passo.
2. In caso di nuovi passi carrabili o di variazione di quelli esistenti, per i quali si dovrà richiedere idoneo titolo abilitativo in materia edilizia, la domanda di cui al comma precedente dovrà essere presentata contestualmente alla pratica edilizia.
3. Si considerano esistenti:
 - a) I passi carrabili realizzati alla data del 4 maggio 2009 dalla quale il Comune di Casalborgone si è dotato di strumento urbanistico, fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione con le modalità previste dall'art. 3 commi 2,3 e 4.
 - b) I passi carrabili realizzati nel periodo tra il 4 maggio 2009 e l'entrata in vigore del presente Regolamento in presenza di prescritto titolo edilizio.
 - c) I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati in conformità alle norme urbanistiche, potranno essere mantenuti previa regolarizzazione da richiedersi con le modalità previste dall'art. 3 commi 2,3 e 4.

Art. 6

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

1. L'Ufficio Tecnico con la collaborazione e d'intesa con l'Ufficio di Polizia Locale, provvede all'istruttoria delle domande volte ad ottenere la regolarizzazione dei passi carrabili preesistenti e/o l'apertura di nuovi accessi, valutandone la rispondenza ai requisiti del Regolamento stesso e delle Leggi in materia.
2. L'autorizzazione, conforme al modello di cui all'All. B, dovrà indicare le condizioni e prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.
3. Il relativo procedimento deve essere concluso, mediante espresso provvedimento di autorizzazione o di diniego, nel termine massimo di 60 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.
4. Per le istanze relative a strade non comunali comprese nel centro abitato il termine di cui sopra è sospeso nel periodo intercorrente tra la domanda e l'acquisizione del nulla osta dell'Ente proprietario.



Comune di Casalborgone

5. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
6. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
7. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico trasmettere all'Ufficio Tributi copia delle autorizzazioni rilasciate per gli adempimenti relativi all'applicazione della tariffa di cui all'art. 44 del D.Lgs. 507/93, ai sensi del vigente Regolamento.

Art. 7

Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente

1. Il richiedente è tenuto a versare al Comune, all'atto della consegna del cartello, una somma di denaro a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese dell'istruttoria, definita con atto formale della Giunta Comunale.
2. Il passo carrabile deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada e l'apposizione del cartello segnaletico è subordinata alla presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale;
3. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità;
4. Il titolare dovrà inoltre aver cura di verificare la leggibilità del cartello e dell'indicazione del numero di autorizzazione provvedendo a richiederne la sostituzione al preposto ufficio comunale in caso di deterioramento;
5. Il titolare dovrà ripristinare a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottosuolo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, e dovrà pure a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;
6. Il Titolare dovrà attenersi a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
7. È vietato apportare modifiche al cartello;

Art. 8

Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa, fornito dal Servizio Tecnico secondo quanto disposto dal precedente art. 7.
2. Presso il Servizio Tecnico è conservato un registro riportante il numero progressivo dei passi carrabili autorizzati, riprodotto sui cartelli segnaletici rilasciati.

Art. 9

Strade private aperte al pubblico transito

1. I passi carrabili insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera e) del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.



Comune di Casalborgone

Art. 10

Accessi privati sulle strade comunali

1. Chiunque realizzi o mantenga in uso a qualsiasi titolo accessi privati che, per la natura della pavimentazione e per le caratteristiche piano altimetriche dell'accesso, possano determinare scivolamento di materiali e detriti ovvero il deflusso delle acque piovane provenienti da proprietà private sulla strada comunale è tenuto alla realizzazione e alla manutenzione di sistemi di ritenuta di detto materiale (ad esempio griglie, cunette, ecc.) ovvero ad immettere le acque piovane negli appositi canali di deflusso.
2. Sono obbligati in solido al rispetto degli obblighi di cui al comma precedente tutti i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo degli immobili o dei terreni che l'accesso consente di raggiungere.

Art. 11

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, o sia già sanzionato con norme speciali, si fa riferimento Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali art. 7 bis sulle sanzioni amministrative in cui si prescrive che per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle altre norme di Legge o di Regolamento applicabili in materia, con particolare riferimento agli artt. 22-26-27-39 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92 ed agli artt. 46-120 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 495/92.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore sulla base delle previsione statutarie.



Comune di Casalborgone

Seguono alcuni riferimenti normativi richiamati nel presente Regolamento Comunale

Art. 22. CDS

Accessi e diramazioni

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. **Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi nè le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.**
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

Dal Regolamento di Esecuzione del CdS

Art. 44. - Accessi in generale

1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico; b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.



Comune di Casalborgone

2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

Art. 45. - Accessi alle strade extraurbane

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.
4. Le strade extraurbane principali di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

Art. 46. - Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.
4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.

L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.



Comune di Casalborgone

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

SEGUONO

ALLEGATO A

e

ALLEGATO B



Comune di Casalborgone

Allegato A

DOMANDA per la regolarizzazione/variazione/apertura passi carrabili e fornitura di cartello segnaletico
Al Comune di Casalborgone

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____
via _____ n° _____ avente
C.F. _____, in proprio /in qualità di _____
del/della _____, con sede in _____,
via _____, (Partita I.V.A. e/o C.F. _____) a
norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti,

CHIEDE

ai sensi del Codice della Strada, del relativo Regolamento d'esecuzione e del Regolamento Comunale dei
passi carrabili, l'autorizzazione per il passo carrabile sito in Casalborgone via/piazza _____
al n° _____ della larghezza di mt. _____ e la fornitura del cartello di cui all'art. 120 del D.P.R.
495/92 ed art. 7 Regolamento Comunale da apporsi sul medesimo.

A tal fine, il sottoscritto rende la seguente dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
consapevole delle sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia, previste per il caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e

DICHIARA

che il passo carrabile per il quale si chiede l'autorizzazione e la fornitura del cartello segnaletico:

- è stato realizzato precedentemente _____;
- è stato realizzato nel periodo tra il _____ ed il _____ e per lo stesso è
stato rilasciato titolo abilitativo edilizio _____ n° _____ in data _____;
- è relativo a nuova apertura e/o variazione di cui al _____. n° _____ del
_____;
- è stato rilasciato nulla osta dall'Ente proprietario della strada _____ con provvedimento n°
_____ del _____.

Il sottoscritto si impegna fin d'ora ad osservare tutte le prescrizioni che verranno stabilite dall'Autorità
Comunale.

Si impegna a versare la tassa annuale prescritta.

Allega alla presente istanza:

- Planimetria dove sia riportata la posizione nella quale si chiede il mantenimento/apertura/variazione del
passo carrabile ed individuazione degli elementi essenziali, quali l'indicazione della larghezza del passo
carrabile;
- Ricevuta avvenuto versamento dell'importo di € _____ effettuato presso la Tesoreria Comunale
a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese di istruttoria.

Casalborgone, lì _____

In fede _____

COMUNE DI CASALBORGONE

Firma apposta in presenza del dipendente addetto, dal Sig. _____
identificato a mezzo di conoscenza personale/documento di riconoscimento _____ n°
_____ del _____.

Casalborgone lì _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del dipendente incaricato al ricevimento dell'istanza, occorre allegare fotocopia di
documento di identità valido del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 (PRIVACY): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

1 legale rappresentante/amministratore

2 ditta/condominio



Comune di Casalborgone

Allegato B

AUTORIZZAZIONE per la regolarizzazione/variazione/apertura passi carrabili N° _____

Vista la richiesta del Sig. sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____
n° _____ avente C.F. _____, in proprio /in qualità di _____
del/della _____, con sede
in _____, via _____, (Partita I.V.A. e/o C.F.
_____) , presentata in data _____ prot. n° _____ e la

documentazione allegata, tendente ad ottenere

- la regolarizzazione di passo carrabile realizzato anteriormente al _____;
- la regolarizzazione di passo carrabile realizzato nel periodo tra il _____ ed il _____ data di entrata in vigore del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n° _____ del _____;
- l'autorizzazione per l'apertura e/o variazione del passo carrabile, sito in questo Comune in _____ avente larghezza di mt. _____;

Considerato che trattasi di

- passo carrabile realizzato anteriormente al _____, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento;
- passo carrabile realizzato nel periodo tra il _____ ed il _____ per il quale era stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio _____ n° _____ in data _____, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento;
- passo carrabile esistente al _____, realizzato in conformità alle norme urbanistiche ma in assenza di specifica autorizzazione, da mantenersi in quanto non crea pregiudizio e non è da ostacolo e pericolo alla privata e pubblica incolumità, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 comma 6 del Regolamento;
- nuova apertura e/o variazione di passo carrabile di cui al _____ n° _____ del _____;

Visti gli esiti positivi dell'istruttoria atta a verificare la rispondenza ai requisiti di Legge e Regolamento;

Visto _____

Visti gli artt. 22,26 e 27 del Codice della Strada e l'art. 46 del relativo Regolamento d'esecuzione;

Visto il Regolamento Comunale dei passi carrabili;

Ritenuto di poter rilasciare l'autorizzazione richiesta;

AUTORIZZA

il Sig. _____ meglio sopra generalizzato al mantenimento/apertura/variazione del passo carrabile sito in questo Comune in _____ avente le seguenti caratteristiche: larghezza mt. _____, alle seguenti condizioni:

1. Il passo carrabile deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada e l'apposizione del cartello segnaletico è subordinata alla presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale;
2. Sarà cura e responsabilità del titolare provvedere alla collocazione del segnale in coincidenza del passo, secondo criteri di buon senso e di sicurezza, in ogni caso dovrà essere posizionato ad una altezza compresa tra 1,50 e 2,50 metri da terra con accorgimenti tali da assicurare la massima inamovibilità, resistenza e visibilità;
3. Il titolare dovrà ripristinare a regola d'arte, a proprie cure e spese, il suolo ed il sottosuolo manomessi o quant'altro danneggiato dalle opere, dalle occupazioni o dai depositi autorizzati, e dovrà pure a sue spese, provvedere alla costante e perfetta manutenzione dell'opera;
4. L'Autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed il titolare è tenuto a risarcire l'Amministrazione ed i terzi di tutti i danni che eventualmente potessero arrecarsi alle persone e alle cose per causa dell'opera e dei lavori stessi, sollevando nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale;
5. Lo stesso titolare, dovrà eseguire, a sua cura e spese, le modificazioni che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie alle opere formanti oggetto della presente autorizzazione, in occasione di lavori che l'Amministrazione facesse eseguire nella strada, via o piazza a cui si riferisce l'autorizzazione medesima;
6. In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare di rimettere in pristino ogni cosa, nel termine che gli sarà assegnato; in caso d'inadempienza i lavori saranno eseguiti d'ufficio a sue spese, senza che possa pretendere indennità di sorta;
7. Il titolare del passo carrabile è obbligato al pagamento della tassa annuale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 44 del D. Lgs. 507/93 e relativo Regolamento Comunale;



Comune di Casalborgone

8. La presente autorizzazione ha carattere reale per l'accesso alla proprietà sopraindicata e vale per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali viene rilasciata;
9. La presente autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo;
10. La scadenza della presente autorizzazione rimane stabilita in anni ventinove a decorrere dalla data del rilascio, salvo rinnovo previsto dall'art. 27 comma 5 del Codice della Strada;
11. L'infrazione ad una qualsiasi delle condizioni suesposte, comporterà, oltre alla sanzione prevista dall'art. 11 del Regolamento Comunale dei passi carrabili, la decadenza "ipso iure" dell'autorizzazione in caso di recidiva.

Casalborgone, li _____

1 legale rappresentante/amministratore

2 ditta/condominio